

## LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA: UN ARCHITRAVE SU PILASTRI DI ARGILLA

di *Alejandro Canducci\**

SOMMARIO: Premessa – 1. Il concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo e le differenti visioni dottrinali – 2. Il caso Benevento Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio – 3. Nuove prospettive alla luce delle recenti pronunce in tema di responsabilità oggettiva – 4. Considerazioni conclusive – Bibliografia

### *Premessa*

Mutuata dall'istituto civilistico, la responsabilità oggettiva, espressione della peculiarità dell'ordinamento sportivo, si erge a scudo per le Istituzioni sportive, costituendo viceversa sempre più un bersaglio per le società sportive le quali auspicano un'immediata revisione della normativa in merito.<sup>1</sup>

Ieri come oggi assistiamo ad un'applicazione estremamente rigida dell'istituto in questione da parte del giudice sportivo. Col passare degli anni è divenuta una vera e propria «scogliera» sulla rotta dei club che, nei casi più gravi – per es. a seguito di sanzione costituita da una penalizzazione – vedono « naufragare » il loro primato in classifica o la semplice possibilità di lottare per i propri obiettivi.<sup>2</sup>

---

\* Avvocato stabilito del Foro di Roma nonché Abogado presso l'*Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*; collaboratore presso Studio Legale Tortorella; Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport (SLPC).

<sup>1</sup> Si vedano i recenti articoli sui principali quotidiani sportivi. Per citare alcuni esempi, significative le parole del Procuratore Federale Palazzi che ha sostenuto come «*la responsabilità oggettiva è un architrave della giustizia sportiva*». Tesi avallata oltremodo dal Presidente della FIGC Abete il quale ritiene sia un *punto di riferimento del nostro ordinamento* nonché di recente dal Presidente del CONI Petrucci «*Non pensiamo a modificare la responsabilità oggettiva, un caposaldo del calcio e dello sport*»; *contra* il Presidente della Lega Beretta che afferma in una recente intervista come *la Lega e le sue società sono la vera parte lesa in vicende di calcioscommesse. La responsabilità oggettiva non deve essere un totem*. Per una sua pronta rivisitazione si è schierato altresì il Ct della Nazionale, Cesare Prandelli, il quale ha espresso la sua perplessità sull'istituto in quanto ingiusto per le società (destando la pronta replica del Presidente Abete stesso).

<sup>2</sup> L'estensione soggettiva delle condotte illecite non unicamente sportive rappresenta lo «scoglio»

Non è, difatti, un caso se oggi pressoché tutte le società di calcio si stiano muovendo per un'abolizione della immedesimazione propria della responsabilità; dall'altro lato, si pone la *ratio* della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) che vede in tale istituto una risposta puntuale, rapida nonché legittima alle condotte illecite commesse dagli appartenenti all'ordinamento sportivo, ciò al fine di responsabilizzare le stesse società di un onere specifico, ossia quello di vigilanza e scelta sui propri tesserati.

Gli organi di giustizia sportiva, chiamati a più riprese ad un'opera di bilanciamento ed armonizzazione fra la responsabilità dei tesserati e quella, spesso assente, delle società hanno compiutamente sostenuto come *trattasi di un sistema normativo consolidato e collaudatissimo che ha subito ben poche varianti<sup>3</sup> rispetto al profilo, fermo e rigoroso, che lo ha sempre contraddistinto. Ciò è ancor più evidente ed inconfutabile in materia di illecito sportivo, in cui spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle società in tre tipologie* (responsabilità diretta, oggettiva, presunta).<sup>4</sup>

Orbene inevitabilmente, si è assistito, negli anni, al succedersi di differenti dottrine, opinioni, confronti vari sul tema, senza però che i contrapposti schieramenti (Istituzioni sportive vs Club) giungessero ad una soluzione unanime e concorde. Il vigoroso dibattito, in ordine all'annosa questione dell'istituto della responsabilità oggettiva in ambito sportivo, è stato nuovamente compulsato da una recente pronuncia del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (d'ora innanzi TNAS) lodo del 20.01.2012 (di cui si tratterà in maniera approfondita in seguito) dai tratti decisamente innovatori, e destinata a costituire il *leading-case* al quale ispirarsi per un'interpretazione che è parsa ai più in contro-tendenza, poiché diretta ad escludere l'applicazione di una responsabilità oggettiva *tout court*, così come rigorosamente applicata sino ad oggi nella giurisprudenza sportiva.

Pertanto, procedendo per ordine, la trattazione prenderà le mosse da uno sguardo preliminare al concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo, affrontando altresì l'*excursus* dottrinale in merito all'applicazione di siffatta responsabilità (con particolare riferimento agli articoli del Codice di Giustizia Sportiva), proseguendo poi con l'analisi della pronuncia – per quanto si dirà nel prosieguo – rivoluzionaria del TNAS, rispetto ai precedenti giurisprudenziali in materia di illecito disciplinare, nonché con le recenti misure adottate dalle società, sino a concludere nel tracciare una linea interpretativa alla luce degli ultimi sviluppi.

---

più difficile da evitare in applicazione dell'articolato normativo sportivo, per es. sul piano disciplinare (cfr. lodo del 20.01.2012 del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport – d'ora innanzi TNAS – che analizzeremo a breve: *Si tratta di una speciale forma di responsabilità, non limitata, come visto, agli atti commessi da propri dirigenti o tesserati, ma estesa, addirittura, alle condotte poste in essere da chiunque svolga qualsiasi attività "comunque rilevante per l'ordinamento federale" (art.1, comma 5 del C.G.S., espressamente richiamato dall'art. 4, comma 2).*

<sup>3</sup> Cfr. l'introduzione nel Codice di Giustizia sportiva, agli artt. 13 e 14, di alcune specifiche circostanze esimenti ed attenuanti per comportamenti e/o per fatti violenti dei propri sostenitori.

<sup>4</sup> *TNAS Ascoli Calcio 1898 / Federazione Italiana Giuoco Calcio; TNAS Benevento Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio; TNAS Cremonese / Federazione Italiana Giuoco Calcio.*

## 1. *Il concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo e le differenti visioni dottrinali*<sup>5</sup>

Tra le responsabilità in capo alle società sportive si annovera in particolare quella oggettiva, prevista agli art. 4, commi 2 (norma di apertura di carattere generale), 3 e 4<sup>6</sup> del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS). E' indubbio, peraltro, come nello sport s'inseriscano dinamiche peculiari che hanno portato ad una sua giustificazione in virtù di principi quali la celerità, la certezza, la prevenzione di illeciti, etc., tali da incentivare una sorta di controllo sui club e su coloro che facciano parte dell'ordinamento endofederale<sup>7</sup> e, come tali, sottoposti alla sua normativa specifica.<sup>8</sup> D'altronde, come rilevato in dottrina,<sup>9</sup> da un'attenta analisi del dettato normativo, le altre fattispecie, in particolar modo sul piano sanzionatorio, si pongono *in rapporto di species rispetto al più ampio genus* dell'art. 4 summenzionato.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Particolare attenzione verrà data, nella trattazione, al concetto e all'applicazione all'interno dell'ordinamento sportivo tralasciando per esigenze di sintesi la disamina in ordine all'istituto originario nel campo civile e/o penale.

<sup>6</sup> Art. 4, comma 2. *Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5* (soggetti soci e non soci, cui sia riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgano qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale). Il Legislatore sportivo dopo le decisioni della CAF e Corte Federale in merito (es. si veda CAF *Comunicato ufficiale* n.1/C del 14 Luglio 2006) ha ricompreso tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo i soci che controllano direttamente o indirettamente la società potendosi configurare in capo ad essa un'ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva.

3. *Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.*

4. *Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un'aggravamento delle sanzioni.*

<sup>7</sup> Sulla stessa linea G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, G. Giappichelli Editore 2009. L'autore definisce *le figure di responsabilità oggettiva [...]* come rispondenti ad una esigenza di tutela dei terzi ed alla ratio di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di certi fatti. La scelta di una simile adozione deriva da una chiara scelta politica per porre freno a determinati comportamenti che potrebbero causare seri danni all'incolumità delle persone e compromettere la regolarità dei campionati.

<sup>8</sup> Lo stesso Grassani (M. GRASSANI, *Dizionario Giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipolibri, 2008), riporta come rilevanza giuridica sia stata data ancor più dalla CAF stessa: *la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori* (C.U. n.30/C del 18.06.1985).

<sup>9</sup> M. GRASSANI, *op. cit.*, 308.

<sup>10</sup> Riportando alcuni esempi: art. 11 in tema di responsabilità per comportamenti discriminatori (si veda il celebre C.U., n. 261 del 20 aprile 2009 del giudice sportivo che ha visto la disputa di gara a porte chiuse a causa dei cori razzisti durante un Juventus-Internazionale), art. 12 sulla prevenzione di fatti violenti, art. 14 per responsabilità per fatti violenti dei sostenitori, art. 17 in tema di

Analizzata la definizione all'interno del Codice,<sup>11</sup> si passa ora a descriverne il regime sanzionatorio, commisurato in base alla natura e alla gravità dei fatti posti in essere dai vari soggetti (esplicitamente previsto all'interno dello stesso CGS) ed articolato attraverso sanzioni di natura meramente economica, quali l'ammenda, ovvero a provvedimenti particolarmente gravosi, quali la penalizzazione (o addirittura la retrocessione in classifica) o ancora alla squalifica del campo ed allo svolgimento dei *match* a porte chiuse (artt. 17 e 18 CGS).<sup>12</sup>

L'impianto normativo è stato poi modificato recentemente con un sistema di esimenti e di attenuanti previste *ex art.* 13<sup>13</sup> portato avanti dalla volontà dei Club di valutare caso per caso la condotta incriminata.

---

responsabilità oggettiva del sodalizio in relazione a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito il regolare funzionamento, art. 6 divieto di scommesse nonché illecito sportivo e obbligo di denuncia *ex art.* 7 e violazioni in materia gestionale ed economica *ex art.* 8.

<sup>11</sup> Il Codice di Giustizia Sportiva contraddistingue tre tipologie di responsabilità diverse: diretta, oggettiva e presunta. Per un esame esaustivo si v. *ex multis*, L. COLANTUONI, *Dir. Sport.*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009, 377-389.

<sup>12</sup> Si noti come la Corte di Giustizia Federale (e in precedenza la CAF) abbia invero sostenuto che *l'Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato* (decisione sul caso relativo al calciatore Luciano, *Com.Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002*).

<sup>13</sup> Art. 13 Esimenti e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori:

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

L'espresso richiamo delle esimenti ed attenuanti all'art. 13 del CGS, applicabili unicamente in ordine alle violazioni degli artt. 11 (comportamenti discriminatori) e 12 (prevenzione di fatti violenti), lascia intendere l'impossibilità di invocare le stesse esimenti ed attenuanti per le altre fattispecie di responsabilità. Alla luce delle recenti aperture (misure sanzionatorie più graduate), come si dirà nel prosieguo della trattazione, si rende auspicabile un'estensione di tale sistema a quelle condotte dei tesserati (laddove siano ben provate) fuori dal controllo delle società che spesso inconsapevoli e

Orbene, appare opportuno rilevare in questa sede le differenti posizioni dottrinali in ordine alla responsabilità oggettiva nonché i diversi interrogativi sovente posti dalla dottrina circa la compatibilità o meno di tale istituto con i principi generali dell'ordinamento giuridico.<sup>14</sup>

Le richiamate visioni dottrinali sul tema della responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo trovano causa nella peculiarità di quest'ultimo, che mostra di avere come crismi quelli della speditezza, della certezza nonché della semplificazione.<sup>15</sup>

Ripercorrendo le diverse teorie che si sono succedute nel tempo, sono due le correnti di pensiero che ci permettono di inquadrare in maniera più approfondita i temi scottanti della compatibilità o meno dell'istituto in esame all'interno dell'ordinamento sportivo: da una parte si avvicinano coloro che sono favorevoli alla permanenza della responsabilità oggettiva e che vedono nella stessa un principio cardine per la «sostenibilità» di un sistema collaudato che mostra di aver retto il passo con i tempi;<sup>16</sup> dall'altra coloro i quali auspicano una rivisitazione dell'istituto della responsabilità oggettiva in virtù di una incompatibilità con i principi

---

all'oscuro delle attività illecite vengono poi ad essere pesantemente penalizzate.

<sup>14</sup> *Ex multis* cfr. M. SANINO – F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Ed. CEDAM 2011, i quali ravvisano la *ratio* nella mera correlazione tra la necessità di imputare ad un soggetto un certo evento dannoso e la necessità operativa e organizzativa propriamente esistente nel mondo dello sport, dovendosi richiedere altrimenti procedure lunghe e complessi nonché costosi accertamenti. Il principio in esame sarebbe in tal modo necessario per esigenze di semplificazione e dovuto principalmente alla carenza di strutture, personale, sufficienti risorse, nonché per l'ulteriore esigenza di non potersi permettere la non sanzionabilità in seguito al verificarsi di determinati eventi. (cfr. *Comunicato Ufficiale n. 061/CGF del 12 ottobre 2011* il quale richiama una massima della CAF nella stagione 2004/2005 che ha precisato come: *va, inoltre, parimenti ribadito che nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie*). La finalità originaria può essere riscontrata in un celebre Comunicato della CAF stessa laddove specifica come l'obiettivo che si pone la responsabilità oggettiva è la punizione dei sostenitori intemperanti attraverso la punizione indiretta della squadra del cuore (CAF, 27 Gennaio 1972, in *Riv. dir. sport.*, 1972).

<sup>15</sup> Frequente tutt'oggi un riferimento continuo ad un'assoluta tipicità e singolarità della fattispecie *ex art. 4, comma 2 del CGS, e, dall'altro, la non meno acclarata ed inattaccabile autonomia dell'ordinamento sportivo medesimo* (TNAS lodo del 06.12.2011 Ascoli Calcio 1898 c/ FIGC).

<sup>16</sup> Cfr. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980 quest'ultimo ritiene applicabile il principio dell' *ubi comoda, ibi et incomoda*; in tal senso, BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè Editore, 2002 il quale ritiene come appurata l'autonomia dell'ordinamento sportivo, si troverebbe, pertanto, una valida giustificazione nell'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva come confermato dalla CAF nel citato C.U. 7/C. Del medesimo parere la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (per brevità CCAS) nel Lodo Arbitrale del 26 Aprile 2005: *attraverso tali norme è stata introdotta nell'ordinamento sportivo un'ipotesi di*

dell'ordinamento giuridico generale.<sup>17</sup>

Ad avviso dello scrivente i ripetuti avvicendamenti susseguitisi negli anni hanno trovato una possibile chiave di risoluzione nella già citata pronuncia del TNAS che inevitabilmente ha rappresentato l'occasione per propendere verso un'interpretazione restrittiva dell'art. 4 del CGS così escludendo l'ipotesi di un'applicazione *a priori* di responsabilità oggettiva quale mero sistema meccanico e automatico nell'ordinamento sportivo in assenza di una moderazione da operarsi caso per caso.

## 2. *Il caso Benevento Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio*

Il mondo del calcio ha assistito ad una pronuncia recente del TNAS che può definirsi rivoluzionaria, come sostenuto a più riprese, in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.<sup>18</sup>

*Difatti, il Tribunale ha statuito come, ferme le osservazioni sul carattere assiologico della responsabilità oggettiva, il Collegio è dell'opinione che le sue conoscenze debbano essere trattate non in maniera acritica e meccanica, bensì all'insegna di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.*

---

*responsabilità oggettiva delle società anche per illeciti sportivi commessi dai propri tesserati. Si tratta di una previsione che, seppur criticata da più parti, si giustifica sotto un duplice profilo: essa, infatti, da un lato, è diretta a presidiare la regolarità delle gare e, dall'altro, consente di sanzionare anche le società sul presupposto che negli sport di squadra, ove i valori delle singole compagini sono espressi in termini di punti e classifiche, la sanzione inflitta al solo dirigente o tesserato si rivelerebbe scarsamente efficace. In tale quadro normativo, la responsabilità oggettiva della società consegue automaticamente a quella personale dell'autore materiale e non può quindi essere in alcun modo esclusa, ma soltanto misurata e graduata. Infine a confermare le univoche letture date in sede giudiziale da parte degli organi di Giustizia sportiva si veda inoltre la Commissione Disciplinare Nazionale: le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri tesserati. Sotto questo profilo, l'istituto della responsabilità oggettiva, infatti, si configura come uno strumento essenziale e ineludibile per la regolarità delle competizioni e dei campionati. In particolare la disposizione di cui all'art. 4 del CGS non consente di distinguere tra atti riferibili o meno al rapporto organico che si instaura tra società e tesserati, sulla base della mera qualificazione dell'attività illecita contestata (Comunicato Ufficiale n. 3/CDN del 30 luglio 2007).*

<sup>17</sup> Tra le principali perplessità manifestate: le classiche vedute confliggenti sull'applicabilità dell'istituto in sede civile e penale, la contrarietà all'art. 27 della Costituzione, la mancanza di rilevanza di colpa e dolo dell'agente, etc. Nello specifico campo del diritto sportivo si veda per tutti PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.* 1989, TORTORA, *Responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*, in AA.VV., 1998, BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, miti, prospettiva*, in *Giur. It.*, 1989, 4, il primo, fautore di un'interpretazione contraria alla responsabilità in esame in quanto le società hanno come obiettivo principale il raggiungere primati sportivi attraverso il miglioramento atletico di chi vi partecipa, il secondo propenso ad un diverso collocamento nel grado di responsabilità ossia più consono ad una tipologia *a fortiori* di responsabilità presunta.

<sup>18</sup> TNAS, Lodo Arbitrale del 20 Gennaio 2012 *Benevento Calcio S.p.a. / Federazione Italiana Giuoco Calcio*.

Pertanto, si passa ad analizzare il celebre caso relativo al calciatore Marco Paoloni che ha suscitato peculiare interesse sui media nazionali. Il portiere della Cremonese è stato tra i principali protagonisti dello scandalo del calcio scommesse. Durante la finestra di mercato di Gennaio costui è passato dalla Cremonese al Benevento giocando con il sodalizio campano metà stagione, ignara quest'ultima della condotta in atto del giocatore stesso.

Esperiti i gradi endofederali, il Benevento ricorreva al TNAS per vedersi annullare la penalizzazione e l'ammenda irrogati a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 4, comma 2, e 7, commi 4 e 6 del CGS nei confronti della Società medesima.<sup>19</sup>

A parere della difesa del club Benevento, la condotta illecita del calciatore sarebbe stata posta in essere *a titolo esclusivamente personale ed a completa insaputa del club di appartenenza per l'indebito ottenimento di «guadagni illeciti», senza alcun riguardo per eventuali vantaggi in classifica.*<sup>20</sup> Inoltre, in via subordinata, la difesa contestava altresì l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 7 nonché l'entità della sanzione ritenuta troppo gravosa per il club campano.<sup>21</sup>

Dopo la digressione sul principio di autonomia e specialità dello sport rispetto all'ordinamento statale, il Collegio inquadrava e analizzava il dettato normativo del CGS, così come strutturato sul piano sanzionatorio in ordine alla responsabilità oggettiva dalle previsioni contenute a partire dalla lettera g) alla m) dell'art. 18 comma 1.

Argomentando le proprie motivazioni, il TNAS sbarrava la strada ad un'inapplicabilità *in toto* della responsabilità oggettiva e ravvisava la configurabilità della stessa responsabilità in capo alla società campana per la condotta del portiere (nonostante le attività del Paoloni fossero finalizzate palesemente a far perdere il club).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Per l'analisi degli articoli appena menzionati si veda il paragrafo precedente.

<sup>20</sup> Di contro la difesa della FIGC che vede nella riduzione da 9 a 6 punti la giusta applicazione del giudice di prime cure della responsabilità oggettiva (visto il potere del giudicante di graduare la sanzione stessa) in ossequio alla "automaticità" dell'istituto rispetto alla responsabilità personale del tesserato (citando la consolidata giurisprudenza dei Giudici sportivi).

<sup>21</sup> *La fattispecie [...] rientra in una di quelle ipotesi (eccezionali ma non rarissime nell'ordinamento sportivo) in cui il semplice vincolo di tesseramento non vale di per sé a giustificare, nei confronti di una società, il deferimento per responsabilità oggettiva.* Pertanto, viene eccepita l'assoluta eccessività e spropositatezza della penalizzazione.

<sup>22</sup> Massima pubblicata sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it) (Massimario 2012):

(2) *La responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione all'illecito sportivo del proprio tesserato non è esclusa dalla materiale estraneità del club alle malversazioni poste in essere dall'atleta ovvero dal mancato conseguimento di un effettivo vantaggio o dal verificarsi di un danno. Ai fini della configurabilità di tale responsabilità deve prescindersi dal carattere agonistico (in senso stretto) dell'attività svolta dal giocatore ed, a maggior ragione, dalla partecipazione diretta dello stesso all'evento agonistico. Il Collegio pertanto considera come sotto il profilo della inapplicabilità al caso concreto di detto istituto (se non in ordine alla configurabilità, in senso assoluto, della responsabilità oggettiva in ambito sportivo, aspetto che la stessa istante considera, invece, pacifico ed incontestabile), le pretese della compagine ricorrente non possono trovare condivisione né accoglimento.*

Ciononostante, sulla base di elementi quali l'eccessiva afflittività per il club Benevento, il Collegio giudicante ha sorprendentemente agito sul *quantum* della penalizzazione, non condividendo la decisione emersa dai giudizi endofederali (dapprima con la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale e, successivamente, con quella della Corte di Giustizia Federale). Difatti, *la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.*<sup>23</sup>

L'assoluta novità della decisione, dunque, (a prescindere dal dato, di non poco conto, di una riduzione da 9 a 2 punti di penalizzazione), risiede nella capacità di rivoluzionare, sulla base di un generale principio di giustizia sostanziale e di ragionevolezza, la visione rigida e infallibile dell'automatismo sino ad allora pienamente operante alle società sportive, aprendo le strade altresì ad una sua contestualizzazione ovvero ad un ridimensionamento, seppur valutabile caso per caso.

Una lettura in tal senso dell'art. 4 consente di graduare la responsabilità oggettiva delle società calcistiche per gli illeciti commessi dai propri tesserati attraverso la presa in considerazione di diversi elementi/circostanze tali da escludere una presunzione *iuris et de iure* in ordine a tale responsabilità.

Tuttavia si rende necessario tener saldo il principio cardine sancito dall'art. 27 della Costituzione, alla luce del quale può apparire una «forzatura giuridica» far discendere la responsabilità oggettiva della società *sic et simpliciter* da quella personale del tesserato. Ebbene, ove non si riuscisse ad esonerare *in toto* i Club per i fatti commessi dai suoi tesserati, risulterà necessario propendere per una valutazione che rispecchi i canoni di giustizia e che consenta di graduare tale responsabilità con fattori quali il vantaggio/svantaggio a favore/danno della società, nonché dar peso alla prevedibilità o meno dell'evento da parte delle compagnie calcistiche mediante la predisposizione di misure idonee a prevenire l'illecito per quantomeno ridurre le conseguenze.

Precedentemente alla pronuncia del TNAS, tale ultimo concetto è stato altresì rimarcato, *mutatis mutandis*, in occasione di un altro precedente di scommesse che ha visto protagonista la società Ascoli Calcio 1989 S.p.A. (lodo del 06.12.2011 contro la FIGC). In tale occasione, il Collegio in un ambito esofederale aveva in un certo qual senso spianato la strada alla pronuncia in esame statuendo:

- l'inapplicabilità del regime previsto nel diritto civile della responsabilità oggettiva *ex art. 2049* all'interno dell'ordinamento sportivo, sancendo la coerenza del ragionamento effettuato dalla stessa CGF e assimilando l'ordinamento disciplinare piuttosto a quello penale.<sup>24</sup> (Indi per cui già vi era

<sup>23</sup> Massima pubblicata sul sito [www.coni.it](http://www.coni.it) (Massimario 2012) n.(3).

<sup>24</sup> Nello specifico, l'istituto della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2049 c.c., che ricollega l'obbligo risarcitorio al fatto illecito del soggetto comunque inserito nella struttura di cui sia titolare il proponente, presuppone che vi sia almeno un nesso di occasionalità necessaria (meno forte rispetto ad un rapporto di lavoro dipendente) del fatto illecito con l'esercizio delle incombenze



stato un primo approccio diretto a delineare una sostanziale diversità della responsabilità oggettiva sportiva – definita *speciale* – da quella prettamente civilistica propendendo per uno scostamento tra illecito civile-illecito disciplinare sportivo).

- La totale estraneità del fattore vantaggio/svantaggio a favore/danno della società ai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva in quanto non recide il «cordone ombelicale»<sup>25</sup> che lega il tesserato e la Società (può comunque essere valutato in sede di graduazione della pena).<sup>26</sup>
- L'asserita inaccettabilità del principio secondo il quale sarebbe inidoneo il coinvolgimento in via oggettiva del proprio club nel quale si è tesserati nel caso in cui vengano compiute condotte penalmente rilevanti.<sup>27</sup>

Di recente, pertanto, già erano emersi celebri casi di apertura (sul *quantum* sanzionatorio) sulla rigida e perentoria (*rectius* automatica) applicazione della responsabilità oggettiva, in contrasto con il ragionamento giuridico effettuato dai Giudici federali.

Tale presa di posizione, ad avviso dello scrivente, se da un lato condivisibile in quanto richiama fattori come il vantaggio/svantaggio a favore/danno della società, non può considerarsi completamente soddisfacente.

D'altronde non recidendosi quel *cordone ombelicale* tra società e tesserato, si sposta la valutazione dei summenzionati fattori in sede di determinazione del *quantum* della pena, senza porre l'accento invece sulla esclusione della configurabilità della responsabilità oggettiva, che resta comunque salda nel ragionamento del Collegio giudicante.

Non può negarsi invero che il caso della società Ascoli Calcio abbia costituito, in un certo qual senso, seppur su di un piano di valutazione distinto rispetto a quello che a noi qui interessa (affermare o negare la responsabilità oggettiva in capo alle società calcio), un primo «assist», trasformato poi dal TNAS,

---

facenti capo al commesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass. n. 20588 del 2004 e n. 10580 del 2002). Nell'ordinamento sportivo, invece, i predetti presupposti non rilevano, perché si tratta non di illecito civile ma disciplinare, rivolto, con le sue previsioni, a tutelare valori ed interessi di carattere generale-settoriale e non meramente individuale: l'ordinamento disciplinare, si è osservato da illustre dottrina, è assimilabile a quello penale, da cui pure si discosta per la diversità delle regole processuali e sostanziali, tra le quali, in particolare, quelle, rispettivamente, della personalità della pena (responsabilità diretta) e della imputazione oggettiva del fatto e dell'evento illecito.

<sup>25</sup> Come appunto verificatosi nella fattispecie il TNAS ha accolto parzialmente il ricorso del club vista la mancanza di vantaggio tratto dalla società a seguito delle azioni illecite svolte dai suoi tesserati riducendo da 6 a 3 punti la penalizzazione ed eliminando la sanzione pecuniaria.

<sup>26</sup> Si v. nota 12.

<sup>27</sup> [...] non solo una condotta integrante un'ipotesi di reato (nella specie, la frode sportiva o, addirittura, l'associazione a delinquere) ben può tradursi in una violazione perseguibile dall'ordinamento calcistico (rispettivamente sotto forma di illecito sportivo ex art. 7, comma 1 del C.G.S. e di associazione finalizzata alla commissione di illeciti di cui all'art. 9 del C.G.S.), ma è, anzi, molto probabile che ciò accada, assai più spesso di quanto non si verifichi in senso contrario (non sempre, cioè, un atto sportivamente antigiuridico riesce ad assurgere al rango di reato).

di apertura verso una responsabilità oggettiva che esuli da risultati abnormi e non conformi a giustizia.

### 3. *Nuove prospettive alla luce delle recenti pronunce in tema di responsabilità oggettiva*

L'asserita rigidità con la quale è stato interpretato dalla dottrina maggioritaria l'art. 4 del CGS ed il conseguente automatismo sul quale si è nutrita l'applicazione della responsabilità oggettiva, ha spinto diverse società a fronteggiare le sanzioni derivanti da tale responsabilità.

Significativa in tal senso appare l'iniziativa del Novara calcio che, a seguito dei recenti casi di *scommessopoli 2*,<sup>28</sup> ha inteso studiare misure volte a salvaguardare il club da eventuali inottemperanze causate dai propri tesserati (nell'era della tecnologia sarebbe di fatto impossibile controllare l'operato dei propri calciatori, in virtù altresì delle norme sulla privacy sempre più stringenti) formalizzando un accordo di consulenza con una società belga esperta di scommesse per il controllo sui flussi anomali durante le proprie partite. Sono state inoltre previste forme repentine di denuncia all'Ufficio indagini della FIGC oltre ad una pronta informazione ai propri tesserati e ai dirigenti della squadra avversaria.<sup>29</sup> A breve sarà anche istituito un codice di condotta interno per tutti i tesserati della società piemontese.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> In tal modo è stata ribattezzata dalle testate giornalistiche sportive italiane la seconda fase dello scandalo sul calcio scommesse.

<sup>29</sup> Si v. la notizia pubblicata dal sito internet ufficiale del Novara Calcio s.p.a. *Calcioscommesse, il Novara si cautela: farà monitorare il flusso di puntate sui suoi match - Il Fatto Quotidiano, Novara: "Accordo per prevenire la responsabilità oggettiva"* - Calcio News 24.

<sup>30</sup> Si riporta pertanto il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società: *Alla luce dei recenti fatti di cronaca relativi ai negativi avvenimenti legati al "calcio scommesse" nel quale sono state coinvolte, loro malgrado, molte società a causa dei comportamenti di propri dipendenti e tesserati, la Società Novara Calcio S.p.A. ha deciso di diventare parte attiva nella lotta a questo fenomeno sottoscrivendo un accordo preliminare di consulenza con Federbet AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif), federazione di diritto Belga specializzata nel controllo del gioco d'azzardo legato agli eventi sportivi, al fine di monitorare i flussi di scommesse delle gare che la Società andrà a disputare nel prossimo futuro.*

*I dati elaborati verranno trasmessi da Federbet AISBL al Club novarese prima, durante e dopo ogni gara e, in caso di eventuali anomalie, sarà la Società stessa a darne comunicazione agli organi competenti al fine di assolvere quell'obbligo di denuncia prescritto dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.*

*Si tratta di un vero e proprio meccanismo di autocontrollo che è stato concepito per tutelarsi in caso di tentativi di illecito al fine di poter fornire un contributo attivo a chi indaga per combattere un fenomeno che ha minato pesantemente la credibilità del calcio professionistico e, nel contempo, ridurre gli effetti della responsabilità oggettiva. La Società Novara Calcio, dopo aver approvato il modello di gestione ideato dal Legislatore con il D.Lgs 231/01, è passato alla predisposizione di un corpus normativo (in via di ultimazione) denominato "Codice Antifrode" contenente le procedure operative e avente ad oggetto le norme del Codice di Giustizia Sportiva, affinché ogni dirigente, dipendente e tesserato della Società sia istruito e, successivamente, sensibilizzato sui rischi connessi alla violazione di norme disciplinari.*

In tal modo la società si potrebbe mettere al riparo da eventuali gravose sanzioni attenuando la propria posizione di responsabilità per i fatti posti in essere dai suoi tesserati così adempiendo inoltre all'obbligo di denuncia previsto all'art. 7 del CGS.

Di recente molto risalto è stato dato al caso della sconfitta a tavolino decretata a seguito di un Padova-Torino che ha visto il club veneto subire tale sanzione a causa dell'omissione da parte dell'operatore addetto alla gestione e manutenzione dell'impianto elettrico e del gruppo elettrogeno. L'operatore *fin dalla prima delle interruzioni di corrente*, ha omesso *l'attivazione manuale di tale apparato di emergenza che avrebbe permesso, per tutta la durata dell'incontro, la corretta illuminazione del terreno di giuoco tale da consentire il regolare svolgimento della gara Padova-Torino del 3/12/2011*. Il Giudice ha ritenuto configurabile la responsabilità del Padova ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva<sup>31</sup> e la conseguente applicazione dell'art. 17 comma 1 e 4 lett. b) del Codice stesso, infliggendo la sanzione della perdita della gara ai biancoscudati con il risultato di 0-3,<sup>32</sup> con tutte le polemiche insorte.

#### 4. *Considerazioni conclusive*

Contemperare le contrapposte esigenze che vedono da una parte del *ring* coloro che nella rigidità, nell'automaticità, nella specialità dell'istituto della responsabilità oggettiva intravedono i pilastri su cui basare le fondamenta dell'ordinamento sportivo, risulta arduo laddove dall'altra parte si collocano coloro che, invece, auspicano un'immediata revisione della stessa in virtù dei suoi limiti dettati dalla sproporzionatezza, nonché dal *vulnus* irreparabile dovuto alla sua applicazione.

Nonostante la vistosa e forse inaspettata apertura prodottasi in sede esofederale abbia certamente razionalizzato il sistema, la responsabilità oggettiva, tornata alla ribalta a causa delle tormentate vicende del calcio scommesse,<sup>33</sup> ha assunto contorni sempre più delicati e contorti nell'equilibratura di elementi di salvaguardia e tutela dell'ordinamento sportivo a fronte di misure, *ex adverso*, estremamente penalizzanti in seguito alle azioni fuori dal controllo delle società che si vedono «martoriate» (nonostante siano inconsapevoli) dalle condotte illecite dei propri tesserati (e addirittura dei propri collaboratori).

Come evidenziato nei paragrafi precedenti ed espresso dai Presidenti dei club, nell'era della tecnologia (si pensi alla moda di adoperare i social media da parte dei calciatori) l'opera di vigilanza e di opportuna cautela si scontra con un sistema che non concede la possibilità di prova liberatoria.

É indubbio come la recente apertura avutasi nelle decisioni dei giudicanti

---

<sup>31</sup> *Le Società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette ai servizi della Società.*

<sup>32</sup> C.U. n.89 del 15.03.2012 Lega Nazionale Professionisti Serie B.

<sup>33</sup> Si attende un periodo molto convulso per il calcio italiano alla luce dei nuovi casi di calcio scommesse di quest'ultime settimane.

di ultimo grado ponga nuove prospettive rispetto alla rigidità del passato.

Sulla base di tali nuovi spiragli le società tenderanno di essere quanto più accorte nel dissociarsi dalle condotte illecite, evitando sanzioni pesanti tali da compromettere sia l'esito di stagioni sportive sia pianificazioni economiche sia investimenti a lungo termine resi altrimenti vani dagli effetti devastanti della responsabilità oggettiva.<sup>34</sup>

Può, dunque, definirsi giustificata l'esigenza di semplificazione, immediatezza, sanzionabilità effettiva di fronte alla prescindibilità dall'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo - doloso o colposo - all'interno di un sistema come quello sportivo basato, di fatto, sull'esito di risultati conseguiti sul campo e resi vani (nei casi più gravi) da una responsabilità così stringente?

Seppur si ritenesse condivisibile l'applicazione automatica e rapida della responsabilità oggettiva per eventi di violenza generati dai sostenitori e per i quali (eventi) sarebbe arduo individuare l'autore del gesto illecito, come si potrà condividere l'irrogazione di sanzioni laddove i Club siano stati inconsapevoli e/o addirittura danneggiati dalle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato?

La recente apertura del TNAS mina quelle basi solide su cui poggia da molti anni l'*archittrave* della giustizia sportiva, ovvero la responsabilità oggettiva che vede oggi una più equa applicazione al fine di evitare *risultati abnormi e non conformi a giustizia*.

---

<sup>34</sup> Si v. ad esempio, tra le misure preventive, il caso del Novara Calcio richiamato in rassegna.

*Bibliografia*

- AA.VV., *Commento al nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*, Giuffrè Editore, 2008.
- AA.VV., *Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*, Franco Angeli, 2004.
- BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè Editore, 2002.
- BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, miti, prospettiva*, in *Giur.it.*, 1989, 4.
- CANTAMESSA – RICCIO – SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009.
- FORTI V., *Lineamenti Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir.ed economia dello sport*, n.3, 2007.
- GRASSANI M., *Dizionario Giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipolibri, 2008.
- MAIETTA A., *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso “Giampà”*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n.1, 2005.
- MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l’ordinamento giuridico generale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987.
- MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980.
- PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.* 1989.
- PELLEGRINI MORZENTI R. *L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- SANDULLI P., *La responsabilità delle società sportive* in *Diritto dello Sport*, Anno IV n. 3/4, 2010.
- SANINO M. – VERDE F., *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2001.
- SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2008, 10, 2154-2172.
- TORTORA, *Responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo*, in AA.VV., 1998.
- VALORI G., *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, G. Giappichelli Editore, 2009.